



# **REGIONE CALABRIA**

## **REGOLAMENTO REGIONALE**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELLA CALABRIA PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 7 novembre 2006

Si assegna il numero 2 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2006

Publicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Calabria n. 22 del 01/12/2006  
Punti I e II

Il Dirigente del Settore Legislativo  
Dott. *Antonino Musolino*



LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana

Il seguente regolamento:



REGIONE CALABRIA  
SEGRETARIATO GENERALE

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELLA CALABRIA PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE**

## **ART. 1**

### **ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

Con delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 28.12.2000, in attuazione di quanto disposto all'art. 78, co. 4, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, è istituita la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare con sede presso la Unioncamere Calabria, sita alla Via delle Nazioni n. 24 in Lamezia Terme (CZ) e sede operativa in Cosenza, Via Monte San Michele, 3.

## **ART. 2**

### **COMPITI, FINALITA' E STRUMENTI ATTUATIVI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione svolge compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo, come previsto all'art. 78, comma 4 della Legge n. 448/98.

## **ART. 3**

### **ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE**

Le attività della Commissione mirano alla promozione dell'occupazione regolare e conseguentemente alla qualità dello sviluppo determinando le condizioni per avviare processi di emersione, e la scomparsa delle forme di lavoro irregolare attraverso un insieme integrato di strumenti informativi, formativi e normativi connessi alle opportunità di sviluppo occupazionale.

Gli strumenti operativi attuativi sono da individuare, in via prioritaria, nel coordinamento dell'attività economica regionale e nel potenziamento di una rete di servizi di consulenza e assistenza offerti agli operatori economici, integrati da un'imponente azione informativa.

A tal fine la commissione potrà compiere tutte le operazioni ritenute utili e necessarie per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, quali attività d'analisi e valutazione di dati per addivenire, in ultima fase, anche ad accordi e progetti tra i soggetti economici e sociali, pubblici e privati che ne risultano coinvolti.

La Commissione può partecipare a progetti a valere sui fondi ministeriali e comunitari, nell'ambito degli strumenti della programmazione comunitaria e nazionale con particolare

riferimento a quelle connesse all'emersione dell'economia per lo sviluppo locale e alle politiche per l'occupazione.

## ART. 4

### RIUNIONI DELLA COMMISSIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese nella propria sede, o presso altre istituzioni, previa convocazione del Presidente.

La Commissione, in ragione della peculiarità delle questioni poste all'ordine del giorno, può invitare alle riunioni altre figure istituzionali capaci di dare un fattivo contributo al perseguimento dei fini istituzionali.

La Commissione discute, emenda ed approva le Relazioni programmatiche proposte dal Presidente.

La Commissione redige annualmente, prima della adozione del Bilancio Regionale, un atto programmatico e di indirizzo, con il quale sono stabilite le linee di azione dell'organismo e contenente le principali aree omogenee di riparto delle risorse; devono, a tal fine, essere indicate in modo separato le risorse da destinare a: presidenza, componenti, struttura tecnico amministrativa, esperti.

L'atto programmatico viene approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza.

Le decisioni sono assunte a maggioranza rispetto al numero dei presenti intervenuti alle riunioni.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

L'ordine del giorno dei lavori è redatto dal Presidente tenendo conto anche delle richieste avanzate dai singoli componenti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante proveniente dalla struttura tecnico amministrativa della Commissione.

Il verbale di ogni riunione è approvato all'apertura della seduta successiva e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Regionale ed il suo Presidente intrattengono rapporti con il Comitato Nazionale per l'Emersione e con le Commissioni territoriali Provinciali per l'Emersione per coordinarne l'azione, nonché con le altre strutture, enti o istituzioni, preposte alla promozione delle politiche per l'emersione e lo sviluppo locale e alla gestione di iniziative e/o interventi collegati.

Il Presidente della Commissione indice Forum, Convegni, Incontri Nazionali con tutte le Commissioni costituite

## ART. 5

### IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, rappresenta istituzionalmente la Commissione assumendone la rappresentanza di fronte a terzi e alla Legge.

Il Presidente, per il tramite della Struttura tecnico/amministrativa, coordina le attività della Commissione e dispone l'attuazione degli indirizzi emanati dalla Commissione stessa.

Il Presidente ha facoltà di nominare Esperti.

Il Presidente ogni sei mesi relaziona al Presidente Giunta Regionale.

Al Presidente della Commissione, è attribuita una indennità mensile di funzione per 12 mesi pari a quella prevista per il Presidente del Comitato istituito dalla L. R. n. 2/2001, così come definita dal primo comma dell'art. 13 della medesima legge.

Allo stesso sono inoltre riconosciute i rimborsi delle spese di viaggio.

La predetta indennità di funzione nonché le spese di trasferta, sono a carico del fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale autorizzato per le Attività e le Finalità della Commissione Regionale per l'Emergenza del Lavoro non Regolare.

## ART. 6

### COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, hanno un compito consultivo, di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle proprie specificità, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Ai componenti la Commissione compete, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione, un gettone di presenza pari ad euro 103,29 oltre alle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

Tali indennità sono a carico del fondo messo a disposizione della Regione per l'attività della Commissione.

## ART. 7

### FUNZIONAMENTO - STRUTTURA TECNICO/AMMINISTRATIVA

Per assicurare il funzionamento a supporto della Commissione è istituita una struttura tecnico/amministrativa che svolge compiti e funzioni di produzione ed attuazione degli atti amministrativi e tecnici necessari al perseguimento dei fini istituzionali.

La struttura tecnico amministrativa dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione.

La Struttura tecnico amministrativa è costituita dal personale previsto all'art. 78, comma 5, della Legge n. 448/98, da personale regionale, nonché da esperti e collaboratori esterni previsti dal comma 4 dell'art. 78 della Legge n. 448/98 nominati dal Presidente.

Alla direzione della Struttura tecnico/amministrativa è preposto un Responsabile individuato dal Presidente nell'ambito della struttura tecnico/amministrativa, dipendente funzionalmente dal Presidente, a cui è demandata la gestione amministrativa e la responsabilità dei procedimenti.

Al responsabile della Direzione della struttura tecnico/amministrativa è assicurata una indennità mensile di funzione non superiore a quella percepita dai Dirigenti di Servizio previsti nell'ordinamento della Regione Calabria. Tale indennità rimane a carico del fondo previsto dal capitolo 2233114 del bilancio della Regione Calabria.

Gli altri eventuali oneri del personale della struttura tecnico amministrativa, per le attività e finalità della Commissione, se contrattualmente previsti, e nei limiti delle disposizioni regionali in materia, graverranno sul fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale.

Alla Struttura tecnico amministrativo è attribuito un 'anticipazione annua per fare fronte alle spese correnti

## **ART. 8**

### **GESTIONE DELLA SPESA**

La gestione della spesa relativa al capitolo assegnato 2233114 sarà effettuata mediante funzionario delegato da nominarsi con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

## **ART. 9**


### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nei regolamenti nazionali e regionali, disciplinanti la materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 NOV. 2006

LOIERO





## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO,

**CHE**, la legge n. 488 del 23.12.1998, recante misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, all'art. 78 ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato per l'Emersione del lavoro non regolare;

**CHE**, a livello Provinciale e Regionale sono istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Commissioni con compiti di analisi del Lavoro Irregolare a livello territoriale, di promozione, di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzate in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate che stipulano contratti di riallineamento retributivo;

**CHE**, con deliberazione 28.12.2000 n.1138, la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 78, comma 4 della legge 488/98, ha istituito la Commissione per l'Emersione del lavoro non Regolare della Calabria;

**CHE**, con Legge finanziaria Regionale n. 7/2001 art.11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è stato istituito il capitolo 2233114 dello stato di previsione della spesa per le Finalità e le Attività della Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare;

**PRESO ATTO** che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 248 del 10.10.2005, è stata nominata la nuova Commissione per l'Emersione del Lavoro non Regolare, insediatasi regolarmente in data 14.11.2005;

**RITENUTO** necessario adottare il regolamento per il Funzionamento della Commissione, anche al fine di semplificare i procedimenti amministrativi della stessa, in adesione alle disposizioni recate dall'art. 2 comma 5 (lett. a) della Legge Regionale 04 settembre 2001 n. 19;

**RITENUTO**, altresì, di dover assicurare la continuità delle attività istituzionali e tecnico-amministrativa della "Commissione", nonché la gestione della spesa;

**VISTO** l'art. 6 della l.r. n. 7 del 2 maggio 2001;

**VISTO** l'art. 43 dello Statuto della Regione Calabria;

su conforme proposta del Presidente e dell'Assessore al Lavoro Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile,

a voti unanimi

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportare ed approvare:


- 1) Di approvare il Regolamento per il funzionamento della *Commissione Regionale*

- per l'Emersione del Lavoro non Regolare, il cui testo è allegato al presente;*
- 2) Di stabilire che il regolamento avrà effetti a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di cui al D.P.G.R. n. 248 del 10.10.2005;
  - 3) Di demandare al Dipartimento della Presidenza ed al Dipartimento Lavoro Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, ciascuno per quanto di propria competenza, l'esecuzione del presente provvedimento, notificando, altresì, lo stesso al Presidente della Commissione.
  - 4) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, al Comitato Nazionale (Ufficio per i rapporti con le Commissioni), copia della presente deliberazione e del regolamento allegato.

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: Loiero

Il Segretario generale: Durante

**IL SEGRETARIO**